

**REGOLAMENTO (CE) N. 562/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 25 marzo 2004**

**concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre, 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(2)</sup>

visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione del 15 febbraio 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro <sup>(4)</sup>, apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

- (3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di importazione presentate il 22 e il 23 marzo 2004, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 20,50 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

<sup>(2)</sup> GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.